

COMUNICATO UFFICIALE N. 691 DEL 29/05/2024

CORTE SPORTIVA D'APPELLO n. 02/2024

Nel procedimento promosso dalla società ROSETO BASKET 20.20 avverso il provvedimento di squalifica del giocatore MARETTO - Adriano per n. 2 giornate ai sensi degli artt. 33,3/2b a la CORTE SPORTIVA D'APPELLO - MARCHE composta dai Sigg.ri

Gulli Avv. Francesco	Presidente
Orlandi Avv. Luigi	Componente
Grisanti Avv. Gian Luca	Componente

All'udienza del 29.5.2024 è presente per la società ricorrente l'Avv. ALLEGRO Giovanni su delega del Presidente Sig. Francesco Braccili, il giocatore Sig. Maretto Adriano e il Sig. Innocenzo Ferraro dirigente della società, tutti collegati in video conferenza;

Si dà atto che degli arbitri, regolarmente convocati, l'arbitro Sig. Geremia Ciaralli ha fatto pervenire comunicazione di legittimo impedimento; viene dunque sentito l'Arbitro Sig. Mauro Renga collegato in video conferenza il quale ha confermato il referto e chiarito che il fatto contestato è avvenuto "subito dopo il fischio del fallo antisportivo sanzionato al Real"..."Maretto si trovava nei pressi della azione".

La società, si è riportata al ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso e concludendo per la commutazione in deplorazione della sanzione ovvero in subordine per la derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all'art 33 comma 3 lett. 2a ed in ulteriore subordine l'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 21 RDG

La Corte, ritenuta la non sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 83 I comma RDG, non ha ammesso la prova video richiesta dalla società ricorrente.

Dalla audizione dell'arbitro è emerso che la condotta sanzionata al giocatore si è verificata nella immediatezza di una concitata azione di gioco che aveva portato all'espulsione del giocatore Marco Reali per fallo antisportivo.

Ritiene questa Corte che il concetto di "fase di gioco" vada interpretato in senso estensivo, ricomprendendo in esso le concitate fasi immediatamente successive ad una azione di gioco, ovvero che la condotta contestata sia avvenuta nell'immediata prossimità spazio/temporale della fase di gioco.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la condotta del tesserato deve essere riqualficata come comportamento violento in fase di gioco, sanzionato ai sensi dell'art 33, 3/2a RDG sanzionato con la squalifica per almeno una gara;

PQM

La Corte in parziale accoglimento del ricorso riqualfica il fatto contestato come atto di violenza in fase di gioco ai sensi dell'art. 33,3/2a RDG e commina al tesserato la sanzione della squalifica per una gara;

Dispone l'incameramento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia nella misura del 50 %

Ancona 29.5.2024

Presidente Avv. Francesco Gulli

Giudice Avv. Gian Luca Grisanti

Giudice Avv. Luigi Orlandi

